

La Svizzera e il Kazakistan parafano la riveduta Convenzione di doppia imposizione

Berna, 03.12.2009 - La Svizzera e il Kazakistan hanno concluso le trattative sull'estensione dell'assistenza amministrativa in materia fiscale secondo lo standard dell'OCSE e su altri punti. In data odierna i due Paesi hanno parafato a Berna la riveduta Convenzione di doppia imposizione (CDI). Questa soddisfa i parametri decisi dal Consiglio federale.

Dopo la decisione del Consiglio federale del 13 marzo 2009 sulla nuova politica in materia di assistenza amministrativa, la Svizzera ha già negoziato con numerosi Stati una CDI contenente la clausola di assistenza amministrativa ampliata secondo l'articolo 26 del modello di Convenzione dell'OCSE. In una prima fase, a fine novembre 2009 il Consiglio federale ha approvato i messaggi concernenti le CDI con Stati Uniti, Danimarca, Francia, Messico e Gran Bretagna.

A livello tematico la rinegoziazione di CDI va in parte oltre l'estensione dell'assistenza amministrativa nelle questioni fiscali. La Svizzera non ha infatti negoziato solo l'adeguamento dell'assistenza amministrativa, ma ha anche ritratto numerosi vantaggi per l'economia svizzera, come le riduzioni dell'imposta alla fonte e i tassi zero per dividendi, interessi e pagamenti di canoni, nonché le clausole arbitrali per evitare la doppia imposizione. È stato inoltre possibile porre fine a discriminazioni dovute all'attuale politica in materia di assistenza amministrativa. Questa politica verrà proseguita. Con altri Paesi sono già state convenute negoziazioni.

Dalla parafatura all'entrata in vigore

La **parafatura** designa l'adesione a un trattato attraverso l'apposizione delle iniziali (= parafa). In tal modo nei casi delle CDI (e di altri trattati internazionali) i plenipotenziari confermano l'autenticazione del testo. Inizialmente il testo parafato è confidenziale. Il contenuto è successivamente comunicato ai Cantoni e alle associazioni economiche interessate in un breve rapporto, affinché possano prendere posizione al riguardo.

La convenzione viene pubblicata solo dopo che è stata **firmata**. Il Consiglio federale decide in merito all'autorizzazione a firmare. La CDI viene in seguito presentata al Consiglio nazionale e al Consiglio degli Stati per approvazione. La convenzione può essere **ratificata** solo se il testo è stato approvato anche dallo Stato contraente. La ratificazione è il presupposto per **l'entrata in vigore**, che dipende dalla relativa convenzione.